



Regolamento Interno Assegni di Ricerca
Stazione Zoologica Anton Dohrn

(Approvato con delibera CdA n. 11 del 01/10/2015)



Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni di ricerca che la Stazione Zoologica Anton Dohrn (di seguito Stazione Zoologica o SZN) può attribuire a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera b) della legge 30/12/2010 n. 240.
2. Gli assegni potranno essere conferiti previa pubblica selezione per titoli e colloqui, a dottori di ricerca e laureati in possesso di curriculum scientifico professionale, idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
3. L'attività di ricerca in parola deve presentare le seguenti caratteristiche:
 - a) carattere continuativo, cioè non meramente occasionale e durata temporalmente definita;
 - b) essere coerente con l'attività istituzionale dell'istituto;
 - c) svolgimento in condizioni d'autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile stesso, senza orario di lavoro predeterminato;
 - d) L'attività di ricerca si svolge sotto la direzione scientifica di un ricercatore (Responsabile della ricerca).
4. Non può formare oggetto degli assegni di cui al precedente comma 1, l'affidamento di prestazione di natura amministrativa o di mero supporto tecnico.
5. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 18 della legge 240/2010, i titolari degli assegni di ricerca di cui al presente regolamento, possono partecipare ai gruppi ed ai progetti di ricerca della Stazione Zoologica, qualunque ne sia l'Ente finanziatore e possono partecipare alle attività di ricerca presso la Stazione Zoologica.

Articolo 2 - Tipologia degli assegni

1. Gli assegni di cui all'articolo 1 possono essere emanati:
 - i. per la realizzazione di specifici progetti di ricerca previsti e/o in corso nella programmazione scientifica dell'Ente;
 - ii. per l'esecuzione di progetti di ricerca presentati autonomamente dai candidati.
2. Gli assegni di cui all'articolo 1 nel rispetto di quanto specificato al comma 1 del presente Articolo possono essere conferiti:
 - a) mediante utilizzo del fondo ordinario della SZN;
 - b) mediante utilizzo di fondi di progetti di ricerca finanziati da terzi;
 - c) a mezzo cofinanziamento con risorse provenienti da stanziamenti della SZN per una quota inferiore al 50%.
3. Tra gli assegni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma non sussiste alcuna differenza contrattuale.

Articolo 3 - Procedure di attivazione e valutazione delle richieste

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente definisce con propria delibera gli assegni di ricerca da indire in ciascun esercizio finanziario con imputazione sul fondo ordinario dell'Ente.

RS



2. Al fine di attivare le procedure di cui al precedente comma, i ricercatori interessati alla programmazione di assegni di ricerca dovranno far pervenire al Direttore Generale apposita richiesta, contenente l'indicazione della fonte di finanziamento, il programma di ricerca coerente con il piano triennale, la durata e l'importo dell'assegno e se il dottorato di ricerca o il titolo equivalente conseguito all'estero costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando.
3. Gli assegni di ricerca di cui alla lettera b) del precedente articolo 2 sono oggetto di programmazione contestualmente alla variazione di bilancio per l'istituzione del progetto di ricerca. I suddetti assegni non possono avere scadenza successiva al termine del progetto di ricerca e sono subordinati alla disponibilità finanziaria del progetto stesso.
4. La richiesta di indicazione del bando di selezione deve essere presentata alla Direzione Generale dai responsabili delle Sezioni, previo assenso della struttura interessata, o dai responsabili scientifici dei programmi finanziati da terzi, i cui assegni sono stati oggetto di programmazione.
I bandi di selezione per assegni di ricerca di cui al comma 1.ii dell' Art. 2 del presente regolamento, sono emanati a seguito di richiesta formulata dalle strutture interessate e/o dal Presidente della SZN, dopo individuazione delle aree scientifiche di interesse.
La richiesta di attivazione degli Assegni di Ricerca deve, in ogni caso, contenere:
 - a) il settore scientifico disciplinare o l'area ERC cui afferisce l'attività scientifica prevista per l'assegno di ricerca;
 - b) la durata e l'importo;
 - c) il titolo di studio richiesto;
 - d) il titolo e la descrizione sintetica dell'attività di ricerca da svolgersi;
 - e) il responsabile della ricerca, dipendente della SZN, sotto la cui guida dovranno essere svolte le attività affidate al titolare dell'assegno;
 - f) il finanziamento disponibile per il conferimento dell'assegno di ricerca. I responsabili dei laboratori ed i responsabili scientifici dei programmi finanziati da terzi, i cui assegni sono stati oggetto di programmazione ai sensi del precedente primo comma, possono presentare alla Direzione Generale la richiesta di indicazione del bando di selezione.
5. Con disposizione del Direttore Generale saranno indicati i tempi e le modalità di presentazione delle domande.

Articolo 4 - Requisiti dei contraenti

1. Gli assegni possono essere conferiti a studiosi italiani o stranieri in possesso di curriculum professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e di Dottorato di Ricerca o di Diploma di Laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5 maggio 2004), o titoli equivalenti conseguiti all'estero.
2. Tutti i titoli conseguiti all'estero (diploma di laurea, dottorato ed eventuali altri titoli) dovranno essere di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in



materia (informazioni sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica: www.miur.it). L'equivalenza dei predetti titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la prevista procedura formale predetta, verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato alla presente selezione, dalla commissione giudicatrice, di cui al successivo art. 8.

3. I requisiti di ammissione alle selezioni e gli eventuali ulteriori titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.

Articolo 5 - Incompatibilità

1. Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dalla Stazione Zoologica o da altri enti e istituzioni di ricerca, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.
2. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti della Stazione Zoologica con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato ed il personale di ruolo presso gli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge n. 240/2010.
3. L'assegno di ricerca è incompatibile lo status di dipendente presso Enti privati sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, sia a tempo parziale.
4. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 della legge n. 240/2010, la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca ad eccezione di quanto specificato al successivo comma 5, in Italia o all'estero e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato sia a tempo parziale.
5. I titolari di assegno di ricerca possono frequentare corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di studio.
6. L'assegno è individuale.
7. Il titolare dell'assegno può esercitare lavoro autonomo o collaborazioni coordinate e continuative o occasionale, compatibilmente con l'attività di ricerca, previa comunicazione all'Ente.
8. Ai fini del divieto e delle incompatibilità di cui al presente Articolo, all'atto della stipula del contratto, il vincitore presenta apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare all'Istituto qualsiasi variazione, rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Articolo 6 - Bando

1. In attuazione delle deliberazioni di cui al precedente comma 1, articolo 3, il Direttore Generale, con propria disposizione, indice selezioni pubbliche per titoli e colloquio.



2. Il bando contiene il numero, la durata e l'importo dell'assegno di ricerca, i requisiti di partecipazione, il responsabile, il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati, il tema della ricerca e la data ed il luogo del colloquio con i candidati. Il bando contiene inoltre informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.
3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni quindici dalla data di pubblicazione di bando sul sito dell'Ente e non superiore a giorni trenta dalla stessa data.
4. Il bando è pubblicato mediante affissione all'albo della SZN ed è reso disponibile sul sito web dell'Ente, del Ministero (MIUR) e dell'Unione Europea.

Articolo 7 - Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla selezione, datate e firmate, redatte in carta libera secondo lo schema fornito in allegato al bando, dovranno essere indirizzate al Direttore Generale della Stazione Zoologica e consegnate presso la sede indicata nel bando di selezione, ovvero recapitata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure tramite posta elettronica certificata. Il Bando può prevedere che siano accettate anche le domande e la relativa documentazione inviate tramite posta elettronica, o mediante 'modalità online' laddove prevista nel bando. Il candidato si assume in tali casi le responsabilità derivanti dall'eventuale mancato recapito della domanda e della relativa documentazione. La SZN non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione delle comunicazioni inviate tramite posta elettronica non certificata.
2. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. *Curriculum* scientifico professionale;
 - b. eventuali pubblicazioni;
 - c. documenti, attestati ed ogni altro titolo che si ritenga utili ai fini del concorso;
 - d. certificato di laurea con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea;
 - e. ove previsto dal bando, certificato comprovante l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca o l' avvenuto superamento dell'esame per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
 - f. autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il candidato attesti la durata complessiva dei rapporti di cui all'articolo 22 comma 9 della Legge 240/2010.
3. Nel caso in cui il bando non preveda come condizione per la partecipazione alla selezione il possesso del titolo di dottorato di ricerca o titolo equivalente, il possesso dello stesso, costituisce titolo preferenziale.
4. Sono inoltre valutabili come titoli, tra gli altri, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonché lo



svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia che all'estero.

5. Ai fini della valutazione, i candidati dovranno allegare alla domanda fotocopia dei documenti comprovanti i titoli posseduti, unitamente ad una autocertificazione attestante la conformità degli stessi all'originale, ai sensi del DPR 445/2000.
6. Per le pubblicazioni o per i lavori stampati deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione.
7. Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno all'Amministrazione dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
8. Chi intenda partecipare a più selezioni è tenuto a presentare distinte domande.
9. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il Direttore Generale può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Articolo 8 - Commissione esaminatrice - Modalità di selezione e graduatorie

1. La Commissione esaminatrice è nominata con disposizione del Direttore Generale sentito il Presidente.
2. La Commissione deve essere composta da tre esperti della materia, interni o esterni all'Ente ed un segretario.
3. La Commissione alla prima riunione stabilisce i criteri per la valutazione dei titoli.
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.
4. E' consentito lo svolgimento del colloquio per via video-telematica, relativamente ai Candidati residenti fuori dal territorio Italiano, e per coloro che risiedono oltre 200 km di distanza dalla sede della selezione.
5. Per la valutazione la Commissione dispone di 100 punti. 50 punti per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, 50 punti per il colloquio e delle eventuali altre prove come stabilito dal Bando o eventualmente previsto dalla Commissione. Nel perfezionare i criteri di valutazione la Commissione dovrà attenersi allo schema di attribuzione dei punteggi di cui all'Allegato A parte integrante del presente regolamento. In ogni caso il colloquio si intende superato solo nei casi in cui la valutazione sia pari o superiore a 35/50.
6. La Commissione conclude la propria attività entro sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande.
7. Delle operazioni di selezione viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione. Il verbale comprende:
 - a) una circostanziata relazione contenente i giudizi assegnati a ciascun candidato;
 - b) una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente risultante dal punteggio assegnato nella valutazione dei titoli e dal punteggio del colloquio;



c) la designazione, nell'ordine della graduatoria, del vincitore della selezione.

Al termine della selezione deve essere assicurata la pubblicità dei risultati, mediante affissione di apposito avviso nei locali e negli appositi spazi della SZN, nonché pubblicazione nella pagina web della SZN e negli altri siti eventualmente preposti, dell'indicazione dei punteggi assegnati e della graduatoria finale.

E' comunque garantito l'accesso agli atti della selezione ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del relativo regolamento interno di attuazione.

Gli atti della selezione, unitamente al Bando, agli atti di pertinenza sono trasmessi al Responsabile del Procedimento che verifica, nel termine massimo di 20 giorni, la regolarità complessiva del procedimento e la conformità con la normativa e con i Regolamenti della SZN. All'esito positivo delle verifiche, i verbali vengono approvati con disposizione del Direttore Generale e resi pubblici secondo le modalità previste anche sul sito web istituzionale.

8. Gli assegni sono conferiti ai candidati secondo l'ordine della graduatoria formulata dalla commissione.
9. Non è consentita l'inclusione di idonei nella graduatoria. Il Direttore Generale, sentito il responsabile della ricerca, può sostituire uno o più vincitori, che rinuncino all'assegno prima di usufruirne, secondo l'ordine della graduatoria.

Articolo 9 - Conferimento degli assegni di ricerca

1. Espletate le procedure di cui all'Articolo 8 e nei termini ivi indicati, il Direttore Generale, approva gli atti della Commissione e nomina il vincitore. Quest'ultimo, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del conferimento dell'assegno di ricerca, dovrà far pervenire una dichiarazione di accettazione attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative ai sensi del precedente articolo 5.
2. Gli assegni sono conferiti con contratto di diritto privato stipulato tra il Direttore Generale ed il vincitore dell'assegno. Tale contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della Stazione Zoologica.
3. Gli assegni decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto.
4. Avverso l'approvazione degli atti è ammesso il reclamo al Direttore Generale entro 10 giorni decorrere dalla data di pubblicazione.

Articolo 10 - Importo dell'assegno

1. L'importo dell'assegno di ricerca è determinato tra un minimo annuo lordo di € 19.367,00, stabilito con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica n. 102 del 9 marzo 2011 e un massimo di € 27.600,00.



2. L'importo degli assegni di cui al precedente comma è determinato in rapporto alla complessità del progetto di ricerca ed alle attività da svolgere.
3. L'importo dell'assegno è erogato in rate mensili posticipate.

Articolo 11 - Durata e rinnovo

1. La durata di ciascun assegno di ricerca deve essere compresa tra un minimo di un anno e un massimo di tre anni. Eventuali rinnovi non potranno consentire una durata complessiva superiore a sei anni per ciascun assegno, come richiamato alla nota prot. n. 583 del 08/04/2011 della Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario previsto dall'articolo 22 comma 3 della legge 240/2010, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui all'art. 22 e dei contratti di lavoro a tempo determinato subordinato di cui all'art. 24 della L. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali e telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della L. 240/2010, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi, fatti salvi i periodi trascorsi in aspettativa, per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 12 - Interruzione e risoluzione del rapporto contrattuale

1. Decadono dal diritto all'assegno coloro che, entro il termine stabilito dal precedente articolo 9 del presente regolamento, non hanno fatto pervenire la relativa accettazione e preso servizio nei termini del contratto. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o casi di forza maggiore debitamente comprovati.
2. Il godimento dell'assegno di ricerca è sospeso in via temporanea nel caso che il titolare debba assentarsi per gravidanza e puerperio, per malattia di durata superiore ad un mese o per altro grave motivo.

Per l'astensione obbligatoria per maternità sono previste due possibilità:

- a. astensione 2 mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto. In tal caso è necessario presentare all'ufficio Affari Generali un certificato medico attestante la data di presunto parto 15 - 20 gg. prima dell'inizio dell'astensione stessa,
- b. astensione 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto.

In tal caso è necessario presentare all'ufficio Affari Generali:

- b.1 richiesta dell'interessata di fruire dell'astensione ai sensi della legge 53/2000;
- b.2 dichiarazione del responsabile della ricerca attestante le mansioni che svolge l'assegnista ed il numero delle ore di utilizzo di videoterminali ove previsto;
- b.3 certificato medico rilasciato da un ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato attestante la data di presunto parto e che non sussistono controindicazioni per la madre e per il nascituro alla proroga dell'attività lavorativa fino all'ottavo mese.

RS



La documentazione di cui ai punti b.1, b.2 e b.3, presentata all'Ufficio Affari Generali 75-80 giorni prima del presunto parto, viene inoltrata al Medico Competente, per il tramite del servizio Prevenzione e Protezione, per il parere favorevole al collocamento in astensione per maternità all'ottavo mese di gravidanza.

3. Nel caso in cui l'assegno di ricerca sia finanziato con il fondo ordinario dell'Ente, l'assegno potrà essere prorogato per un periodo pari a quello dell'assenza.
4. Nel caso in cui l'assegno di ricerca sia imputato su fondi finanziati da terzi, l'assegno potrà essere prorogato per un periodo pari a quello dell'assenza, ma, comunque, non oltre il termine di scadenza del programma di ricerca.
5. Il contraente che, dopo aver iniziato la collaborazione di ricerca non la prosegua senza giustificato motivo regolarmente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, fornisca prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del Direttore Generale della Stazione Zoologica, dall'ulteriore godimento dell'assegno.
6. Il provvedimento di cui al comma precedente viene adottato dal Direttore Generale della Stazione Zoologica, su proposta del responsabile della ricerca, udito l'interessato.
7. Qualora il contraente, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore dell'Ente ed al responsabile della Ricerca.

Articolo 13 - Valutazione dell' attività svolta e modalità di rinnovo

1. Nei limiti indicati all'articolo 11 del presente regolamento, il rinnovo dell'assegno può essere richiesto dal responsabile scientifico per uno o più anni.
2. Il responsabile della ricerca ed il contraente trasmettono al Direttore Generale, prima della scadenza del contratto, una richiesta accompagnata da una documentata relazione da cui risulti lo stato di avanzamento della ricerca, e la produzione scientifica a firma del contraente.
3. Una apposita Commissione, nominata dal Direttore Generale, sentito il Presidente, valuta l'attività scientifica del contraente.
4. l'attività scientifica di cui al comma precedente viene valutata sulla base di eventuali pubblicazioni prodotte, di presentazione di risultati a convegni nazionali ed internazionali mediante comunicazioni orali o poster, nonché di eventuali nuove procedure tecniche metodologiche approntate.
5. la Commissione dovrà esprimere un giudizio sulla ricerca svolta dal contraente, al termine del quale potrà confermare l'assegno di ricerca, nei limiti stabiliti dal precedente articolo 11, oppure potrà dichiarare che l'assegno non è rinnovato.
6. Anche in caso non sia richiesto il rinnovo, il responsabile della ricerca ed il contraente trasmettono al Direttore, alla scadenza del contratto, una documentata relazione sui risultati della ricerca, e la produzione scientifica a firma del contraente e del responsabile della ricerca.

pt



Articolo 14 - Proprietà Intellettuale

1. In materia di proprietà intellettuale dei risultati derivanti dalla ricerca dei contraenti, si applica il Regolamento per la protezione dei risultati di ricerche e innovazioni conseguiti nell'ambito della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 31 maggio 2004.

Articolo 15 - Trasferte

1. I titolari di assegni di ricerca, autorizzati a spostarsi in Italia o all'estero per motivi inerenti la loro attività, hanno diritto al solo rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio e di eventuali iscrizioni a congressi, nelle misure spettanti (secondo le vigenti norme di legge) ai dipendenti appartenenti al profilo professionale di ricercatore, terzo livello.

Articolo 16 - Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
2. L'Ente provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei contraenti nell'ambito dell'espletamento della loro attività.

Articolo 17 - Norme sulla privacy

1. Ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti dall'Ente per la finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati alla Stazione Zoologica è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato D. Lgs.

Articolo 18 - Norme transitorie e finali

1. I contratti relativi ad assegni di ricerca stipulati ai sensi della previgente normativa ed in essere alla data del 29 gennaio 2011, continueranno a spiegare i propri effetti, senza alcuna modifica di trattamento economico, fino alla scadenza prevista dai medesimi.
2. Gli assegni di ricerca in scadenza potranno essere rinnovati nel rispetto delle norme del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore dopo 60 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Il Regolamento è affisso per 15 giorni all'Albo Ufficiale dell'Ente.



4. Per gli aspetti normativi non previsti dal presente regolamento si applicano, ove compatibili, le previsioni di legge in materia.

Il Presidente
Prof. Roberto Danovaro



Allegato A - Regolamento degli Assegni di Ricerca della Stazione Zoologica Anton Dohrn

Griglia di Valutazione Punteggi

Bandi di Assegni di Ricerca per i quali è richiesto il possesso del Dottorato di Ricerca	
Elementi che compongono la valutazione	Punti
Titoli e pubblicazioni	da 0 a 50 punti, di cui: da 0 a 5 punti per il voto di laurea da 0 a 25 punti per le pubblicazioni da 0 a 5 punti per diplomi di specializzazioni, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post laurea, da 0 a 15 punti per altri titoli collegati a servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio ed incarichi in enti di ricerca nazionali o esteri, idoneamente attestati, ove compaia la decorrenza, la durata e l'attività svolta
Colloquio	da 0 a 50 punti, di cui: da 0 a 10 punti per il grado di conoscenza degli argomenti richiesti dal bando da 0 a 10 punti per le conoscenze di base che rappresentano informazioni generali nell'ambito delle discipline di riferimento oggetto del bando da 0 a 10 punti per il grado di potenziale autonomia e/o flessibilità per la conduzione di attività tecnico-scientifiche previste dal bando da 0 a 10 punti per la capacità espositiva e la proprietà di linguaggio da 0 a 10 punti per il grado di conoscenze tecniche di base dedotte dall'esperienza pregressa e che sia possibilmente utile allo svolgimento delle attività



Colloquio (nei casi in cui sia prevista la presentazione di un progetto 'autonomo')	da 0 a 20 punti, per la valutazione del progetto da 0 a 30 punti, per la valutazione del colloquio: da 0 a 6 punti per il grado di conoscenza degli argomenti richiesti dal bando da 0 a 6 punti per le conoscenze di base che rappresentano informazioni generali nell'ambito delle discipline di riferimento oggetto del bando da 0 a 6 punti per il grado di potenziale autonomia e/o flessibilità per la conduzione di attività tecnico-scientifiche previste dal bando da 0 a 6 punti per la capacità espositiva e la proprietà di linguaggio da 0 a 6 punti per il grado di conoscenze tecniche di base dedotte dall'esperienza pregressa e che sia possibilmente utile allo svolgimento delle attività
TOTALE PUNTI DISPONIBILI	100
Somma minima per il superamento del colloquio	35/50



Bandi di Assegni di Ricerca per i quali non è richiesto il possesso del Dottorato di Ricerca

Elementi che compongono la valutazione	Punti
Titoli e pubblicazioni	da 0 a 50 punti, di cui: da 0 a 10 punti per il voto di laurea, da 0 a 10 punti per il dottorato di ricerca da 0 a 10 punti per le pubblicazioni da 0 a 10 punti per diplomi di specializzazioni, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post laurea, da 0 a 10 punti per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio ed incarichi in enti di ricerca nazionali o esteri, idoneamente attestati, ove compaia la decorrenza, la durata e l'attività svolta.
Colloquio	da 0 a 50 punti, di cui: da 0 a 10 punti per il grado di conoscenza degli argomenti richiesti dal bando da 0 a 10 punti per le conoscenze di base che rappresentano informazioni generali nell'ambito delle discipline di riferimento oggetto del bando da 0 a 10 punti per il grado di potenziale autonomia e/o flessibilità per la conduzione di attività tecnico-scientifiche previste dal bando da 0 a 10 punti per la capacità espositiva e la proprietà di linguaggio da 0 a 10 punti per il grado di conoscenze tecniche di base dedotte dall'esperienza pregressa e che sia possibilmente utile allo svolgimento delle attività



Colloquio (nei casi in cui sia prevista la presentazione di un progetto 'autonomo')	da 0 a 20 punti, per la valutazione del progetto da 0 a 30 punti, per la valutazione del colloquio: da 0 a 6 punti per il grado di conoscenza degli argomenti richiesti dal bando da 0 a 6 punti per le conoscenze di base che rappresentano informazioni generali nell'ambito delle discipline di riferimento oggetto del bando da 0 a 6 punti per il grado di potenziale autonomia e/o flessibilità per la conduzione di attività tecnico-scientifiche previste dal bando da 0 a 6 punti per la capacità espositiva e la proprietà di linguaggio da 0 a 6 punti per il grado di conoscenze tecniche di base dedotte dall'esperienza pregressa e che sia possibilmente utile allo svolgimento delle attività
TOTALE PUNTI DISPONIBILI	100
Somma minima per il superamento del colloquio	35/50